



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 138

li 31-01-2003

All.

Prof. Nicolò Amato
Viale Mazzini, 88
ROMA

Caro Professore,

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (*Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria*), con l'art. 8 ha statuito, fra l'altro, che il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, in servizio al 1° settembre 1995 doveva essere inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle qualifiche del ruolo degli ispettori in esso elencate, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.

L'art. 10 dello stesso D.Lgs. 200/95, con il 1° comma ha inoltre fatto salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo, mentre con il 2° comma ha stabilito che il personale suddetto, ove avesse conseguito nomine o promozioni ai sensi del comma 1, doveva essere inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Il 4° comma del citato art. 8, D.Lgs. 200/95, come modificato ed integrato dall'art. 2, 3° comma, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, detta: "*Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; **per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni***".

Proprio le modifiche introdotte all'articolo succitato dal D.L. 479/96, che ha inserito prima di "*ai fini dell'ammissione allo scrutinio... ..*" la frase "*per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo*" la stesura finale della norma sembrerebbe prevedere una riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo anche per il personale inquadrato nella qualifica di vice ispettore ai sensi del combinato disposto degli art. 8, comma 1, lettera d), e 10 del D.Lgs. 200/95.

Di parere opposto è, tuttavia, la Direzione Generale del Personale e della Formazione del D.A.P..

La predetta Direzione generale, difatti, non ha ammesso agli scrutini di promozione alla qualifica di ispettore capo un discreto numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che alla data del 1° settembre 1995 stava frequentando il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di vice sovrintendente ed, alla fine del corso predetto, in data 13 settembre 1995 è stato inquadrato – appunto – nella qualifica vice sovrintendente e, successivamente, in applicazione del combinato disposto degli art. 8, comma 1, lettera *d*), e 10 del D.Lgs. 200/95, in data 14 settembre 1995 è stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore.

Ciò premesso, si rende necessario un suo qualificato parere in ordine alla questione descritta con l'indicazione, nel caso dovesse ritenere illegittima l'interpretazione dell'Amministrazione penitenziaria, delle forme di tutela adottabili.

Nell'attesa di riscontro con cortese urgenza, cordiali saluti.


Il Segretario Generale
Massimo Tesei

